

LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla legge 27.01.2012, n. 3, è stata introdotta nell'ordinamento al fine di colmare il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali del 2005.

Ed infatti, l'intento della nuova legge è quello di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, consumatori, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura presso il Tribunale competente (quello di residenza del debitore) volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (anche con l'Agenzia delle Entrate Riscossione), mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell'esposizione debitoria complessiva.

Analizzando nel dettaglio le possibilità introdotte dalla legge n. 3/2012, si possono distinguere tre diverse procedure: il piano del consumatore, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e la procedura di liquidazione del patrimonio.

1) IL PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dai privati consumatori, ove per "consumatore" deve intendersi il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

In buona sostanza, il predetto piano consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti e può anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio e uno stralcio della complessiva esposizione debitoria.

E' approvato e reso esecutivo mediante omologa dal Giudice con propria autonoma decisione e ciò anche a prescindere dal consenso dei creditori del sovraindebitato.

Il Giudice, infatti, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento (anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) omologa il piano disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

2) L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L'accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato da enti e imprese non fallibili ed ha caratteristiche per certi versi molto simili a quelle del piano del consumatore.

L'unica, grande differenza è costituita dal fatto che l'accordo deve essere accettato da tanti creditori i quali rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti del soggetto (N.B. non il 60% del numero dei creditori ma il 60% dell'esposizione debitoria complessiva). Quindi, in questo caso non deciderà soltanto il Giudice ma avranno diritto di voto tutti i creditori.

3) PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Con la liquidazione del patrimonio, infine, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti. Dopodiché un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni ed a pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.

Ebbene, il debitore perde tutti i suoi beni potendo mantenere soltanto:

1. i beni che, per legge, non possono essere pignorati;
2. i crediti di carattere alimentare e di mantenimento;
3. i crediti che non sono pignorabili ai sensi dell'art. 545 del Codice di Procedura Civile (crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza);
4. i frutti derivanti dall'usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;
5. gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

**1° - PIANO
DEL
CONSUMATO
RE:**

- solo per crediti estranei all'attività professionale o imprenditoriale del sovraindebitato - è sufficiente l'approvazione del Giudice anche senza il consenso dei creditori - il Giudice dovrà valutare se l'istante si è indebitato per sua colpa o incolpevolmente

**2° - ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIO
NE DEI DEBITI:**

- può essere presentato da enti e imprese non fallibili - per l'approvazione occorre il voto favorevole da parte dei creditori che rappresentino il 60% di tutti i crediti del sovra-indebitato e la successiva omologazione da parte del Giudice

**3° -
LIQUIDAZIO
NE DEI
BENI:**

- il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti che saranno venduti all'asta da un liquidatore nominato dal Tribunale

LA PROCEDURA

Per quanto riguarda poi la procedura da seguire, essa si compone di due fasi:

i) nella prima fase, innanzitutto, l'interessato, per il tramite del proprio avvocato, depositerà presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove risiede la richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi (OCC). Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di volontaria giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il soggetto si rivolgerà all'OCC per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenerne da questo la validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il prosieguo.

ii) Successivamente, nella seconda fase, la proposta validata dall'OCC attraverso la predetta relazione corredata da tutti i documenti necessari, sarà depositata nel fascicolo del procedimento.

Ricevuta la documentazione, con decreto d'urgenza il Giudice delegato fisserà un'udienza (comunicata all'interessato ed all'OCC) alla quale questi ultimi potranno partecipare.


Al fine di evitare il rischio di pregiudicare la fattibilità del piano, nel medesimo decreto d'urgenza il Giudice disporrà che non potranno essere avviate nuove azioni esecutive a carico del sovraindebitato ed imporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (pignoramenti etc.) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

All'esito dell'udienza e dell'esame della documentazione, il Giudice deciderà nel merito, con obbligo del richiedente di mettere in esecuzione il programma presentato (ovviamente solo in caso di omologazione dello stesso).

È opportuno ad ogni modo evidenziare che, a partire dal 15.09.2021, la legge 27.01.2012, n. 3 verrà sostituita dal cd. Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, il quale semplificherà ancora di più le procedure esistenti a vantaggio dei beneficiari.

Ad ogni buon conto, lo studio legale Liparota \ Vazzana & partners ha acquisito una notevole esperienza nelle procedure da sovraindebitamento, assistendo il cliente nella costruzione della proposta d'accordo o del piano del consumatore ovvero il piano liquidatorio, nell'acquisizione di tutta la documentazione funzionale e nella predisposizione del ricorso introduttivo relativo alla procedura che il cliente intende attivare.

A tal proposito, seguiamo il cliente per tutta a durata della procedura stessa, rapportandoci, sin dalla sua fase iniziale, con l'Organismo di composizione della crisi, anche al fine di fornirgli tutta la documentazione necessaria per la procedura e di coadiuvarlo nella stesura delle relazioni.



avv. Fabio Liparota